SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **96.**

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarietà sociale, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che, all'articolo 1, comma 6, ha istituito il Ministero della solidarietà sociale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ricognizione degli organi collegiali e degli altri organismi, comunque denominati, operanti presso il Ministero della solidarietà sociale

1. Sono confermati e continuano ad operare presso il Ministero della solidarietà sociale i seguenti organi collegiali ed organismi, comunque denominati, previsti dalla legge o da regolamento:

a) Commissione tecnica per il sistema informativo sui servizi sociali, di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

b) Comitato per i minori stranieri, di cui all'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4 del citato testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

d) Osservatorio nazionale per il volontariato, di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

e) Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) Consulta nazionale sull'alcool e sui problemi alcolcorrelati, di cui all'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125;

g) Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze, di cui all'articolo 132 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

h) Commissione di valutazione dei progetti *ex* Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del citato testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

i) Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

l) Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.

3. Il numero dei componenti della Commissione di indagine sulla esclusione sociale di cui al comma 1, lettera *i)*, è ridotto a sette.

Art. 2.

Pari opportunità tra donne e uomini

1. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 3.

Durata degli organismi e relazione di fine mandato

1. Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, hanno la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro della solidarietà sociale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FERRERO, *Ministro della solidarietà sociale*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il testo vigente dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, con modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto del seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministra-

zione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto dei limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114, convertita in legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 2006, n. 164, è il seguente:

«6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 6-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio del Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio del Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.».

Note all'art. 1:

— Il testo vigente all'art. 21, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2000, n. 265, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 21 *(Sistema informativo dei servizi sociali)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza del presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.».

— Il testo vigente all'art. 33, del decreto legislativo n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 33 *(Comitato per i minori stranieri)*. — 1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:

a) le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio del medesimi;

b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'àmbito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.».

— Il testo vigente all'art. 42, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 42 *(Misure di integrazione sociale)*. — 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le orga-

nizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche o dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.

4 Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;

b) rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;

c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;

d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;

f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno dall'unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.

6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *g)*, con competenza nelle loro materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.».

— Il testo vigente all'art. 12, della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 1991, n. 196, è il seguente:

«Art. 12 *(Osservatorio nazionale per il volontariato)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera *d)* del comma 1.».

— Il testo vigente all'art. 11, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, «Disciplina delle associazioni di promozione sociale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2000, n. 300, è il seguente:

«Art. 11 *(Istituzione e composizione dell'Osservatorio nazionale)*. — 1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è istituito l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.

3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.

4. L'Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l'anno, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

5. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione del membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.

7. Alle attività di segreteria connesse ai funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.».

— Il testo vigente all'art. 4, della legge 3 marzo 2001, n. 125, «Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcocorrelati», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2001, n. 90, è il seguente:

«Art. 4 *(Consulta nazionale sull'alcool e sui problemi alcolcorrelati)*. — È istituita la Consulta nazionale sull'alcool e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata «Consulta», composta da:

a) il Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede;

b) tre membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in tema di alcool e di problemi alcolcorrelati;

c) quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal suo presidente;

f) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;

g) due membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche;

h) due membri designati dal Ministro della sanità;

i) due membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

l) il presidente della Società italiana di alcologia o un suo delegato.

2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.

3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*, è designato un membro supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità e l'entità dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *f)* e *g)*.

4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.

5. La Consulta:

a) collabora nella predisposizione della relazione prevista dall'art. 8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) formula proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti dall'art. 1 nei rispettivi àmbiti di competenza;

c) collabora con enti ed organizzazioni internazionali che si occupano di alcool e di problemi alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal Ministro della sanità;

d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro àmbito attinente all'alcool e ai problemi alcoolcorrelati in riferimento alle finalità della presente legge.

6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».

— Il testo vigente dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 132 *(Consulta degli esperti e degli operatori sociali)* - (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1-*bis*, commi 1, 2, 3 e 4 - Decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, della legge 1° giugno 1988, n. 176, art. 1, commi 1 e 2 - Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 34, commi 1 e 2). — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.».

— Il testo vigente dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 127 *(Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga)* - (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi 1 e 2). — 1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'art. 1, comma 7.

3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata e al reinse-

rimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni dei volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art. 131.

5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcooldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento del progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona;

b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e del risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcooldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.

8. I progetti di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all'art. 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica del progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera *a)*.

10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.».

— Il testo vigente dell'art. 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 novembre 2000, n. 265, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 27 *(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)*. — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'àmbito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.».

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 1, comma 556 *(Fondo nazionale per le comunità giovanili)*. — Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze». Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili», per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze.».

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Per il testo vigente dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, con modificazioni, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo vigente dell'art. 29, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, con modificazioni, si vedano le note alle premesse.

07G0110

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza della diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 e, in particolare, l'art. 2 inerente alla messa in sicurezza delle grandi dighe;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 giugno 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Valgrisenche nella regione autonoma della Valle d'Aosta;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative di carattere straordinario ed urgente necessarie al superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare la prosecuzione, da parte del Commissario delegato, di tutti gli interventi programmati per il definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto pertanto che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la nota del Commissario delegato per gli interventi urgenti concernenti la diga di Beauregard del 4 giugno 2007;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Valle d'Aosta con la nota del 21 giugno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 6 luglio 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Valgrisenche in relazione alla messa in sicurezza della diga di Beauregard.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

07A06528

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2007.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 luglio 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.752 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 aprile, 10 maggio e 11 giugno 2007 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 aprile 2007 e scadenza 15 aprile 2012, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 10 aprile 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 10 aprile 2007.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli artt. 6 e 7 del citato decreto del 10 aprile 2007, entro le ore 11 del giorno 13 luglio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 10 aprile 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indi-

cato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 aprile 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 luglio 2007.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 93 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 2007.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2007 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 aprile 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A06632

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Media Informatica - Società cooperativa sociale - ONLUS», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 marzo 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta

Art. 1.

La Società «Media Informatica - Società cooperativa sociale - ONLUS», con sede in Firenze (codice fiscale 04913510485) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco Galletti, nato a Figline Valdarno (Firenze) il 6 maggio 1967 con studio in Firenze, via B. Varchi, n. 47, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06368

DECRETO 21 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa trasporti e facchinaggio Butterfly - Società cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 marzo 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Art. 1.

La «Cooperativa trasporti e facchinaggio Butterfly - Società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 04356721003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* codice civile e il dott. Giuseppe Pisano, nato a Cosenza il 29 ottobre 1961, con studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 169, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06366

DECRETO 21 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Armonia - società cooperativa servizi - Soc. coop. a r.l.», in Siena, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente.

Art. 1.

La cooperativa «Armonia - Società cooperativa servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Siena (codice fiscale 01035160520) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giovanni Semboloni, nato a Cavriglia (Arezzo) il 23 marzo 1943, residente in Terranuova Bracciolini (Arezzo), via Poggio Orlandi, n. 1095, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06367

DECRETO 21 giugno 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Adelante cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 giugno 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Adelante cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Milano (codice fiscale n. 11781960155) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Notarianni, nato a Lamezia Terme/Nicastro (Catanzaro) il 1° marzo 1955 e domiciliato in Milano, via Volvinio n. 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06376

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 luglio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori della società Volare S.p.a. (Decreto n. 41335).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»;

Visto l'accordo in data 16 maggio 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società Volare S.p.a., interamente controllata da Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., nonché delle OO.SS, con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero massimo di 390 addetti, come previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 14 aprile 2006, data in cui la predetta società ha rilevato il complesso aziendale del gruppo Volare in amministrazione straordinaria, con conseguente passaggio dei rapporti di lavoro afferente a 654 dipendenti, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;

Visto l'accordo in. data 5 aprile 2007, intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei rappresentanti della società Volare S.p.a., nonché delle OO.SS., con il quale è stata confermata la necessità di ricorrere alla proroga di ulteriori dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per un numero massimo di 258 addetti, come previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, a decorrere dal 14 aprile 2007;

Visto il decreto ministeriale n. 39969 dell'11 dicembre 2006, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento in questione relativa alla società Volare S.p.a. per il periodo dal 14 ottobre 2006 al 13 aprile 2007;

Vista l'istanza presentata in data 3 maggio 2007, con la quale la società Volare S.p.a, ha richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il terzo semestre decorrente dal 14 aprile 2007 al 13 ottobre 2007, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante;

Ritenuto per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14 aprile 2007 al 13 ottobre 2007, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalla società Volare S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 5 aprile 2007, in favore del personale di terra, per un numero massimo di 48 unità, dipendente dalla società:

Volare S.p.a., con sede in Ferno Aeroporto Malpensa (Varese) e unità di Ferno (Varese) Aeroporto Malpensa, Gallarate (Varese), via Carlo Noè, Segrate (Milano) Aeroporto Linate, Thiene (Vicenza) corso Garibaldi, Catania Aeroporto Fontanarossa, Cinisi (Palermo) Aeroporto Falcone Borsellino, Roma Aeroporto Fiumicino, Venezia Aeroporto Marco Polo, Bari Aeroporto Civile, Milano via G. B. Pirelli, per il periodo dal 14 aprile 2007 al 13 ottobre 2007.

Pagamento diretto: Si.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 5 aprile 2007, in favore del personale di volo, per un numero massimo di 210 unità, dipendente dalla società:

Volare S.p.a., con sede in Ferno (Varese), unità in Ferno Aeroporto Malpensa (Varese), Segrate Aeroporto Linate (Milano), Orio al Serio via Aeroporto (Bergamo), Venezia Aeroporto Marco Polo (Venezia), Verona Aeroporto Villafranca (Verona), per il periodo dal 14 aprile 2007 al 13 ottobre 2007.

Pagamento diretto: Si.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

La società Volare S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

Il Ministro: DAMIANO

07A06404

DECRETO 3 luglio 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle società Alitalia Servizi S.p.a. e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. (Decreto n. 41336).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi

in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.»;

Visto l'accordo in data 15 settembre 2005, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti delle società Alitalia S.p.a. e Alitalia Servizi S.p.a., nonché delle OO.SS, con il quale è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1º ottobre 2005, in favore di un numero massimo di 6000 unità dipendenti dalle società di cui trattasi;

Visto il verbale del 12 settembre 2005, facente parte integrante del sopraccitato accordo del 15 settembre 2005, nel quale le parti interessate hanno concordato le modalità di ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

Viste le istanze presentate in data 4 maggio 2007, con le quali le società Alitalia Servizi S.p.a. e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a. hanno richiesto, alla luce del predetto verbale di accordo e ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1º aprile 2007 al 30 settembre 2007, in favore del personale di terra, indicato negli allegati prospetti forniti dalle medesime società;

Visto il decreto ministeriale n. 39968 dell'11 dicembre 2006, con il quale è stato autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale, per il terzo semestre, in favore del personale di terra per il periodo dal 1º ottobre 2006 al 31 marzo 2007, ai sensi del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il quarto semestre, in favore del personale di terra, dipendente dalle società Alitalia Servizi S.p.a. e Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2005, secondo le modalità concordata con verbale del 12 settembre 2005, in favore del personale di terra, indicato nell'allegato prospetto e dipendente dalla società:

Alitalia Servizi S.p.a., sede in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1º aprile 2007 al 30 settembre 2007.

Pagamento diretto: no.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 settembre 2005, secondo le modalità concordate con verbale del 12 settembre 2005, in favore del personale di terra, indicato nell'allegato prospetto e dipendente dalla società:

Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a., sede in Roma, unità varie sul territorio nazionale, per il periodo dal 1º aprile 2007 al 30 settembre 2007.

Pagamento diretto: no.

Art. 3.

Le società predette sono tenute a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni al numero dei lavoratori interessati, nell'ambito del numero massimo di 6000 unità previsto nel verbale di accordo del 15 settembre 2005.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'effettuare il predetto controllo l'I.N.P.S. dovrà tenere conto delle modalità di ricorso alla CIGS concordate tra le parti, con verbale del 12 settembre 2005, che prevede in via generale che il totale delle ore di cassa integrazione nell'arco dei ventiquattro mesi, sarà pari ad un massimo di 375 ore per ciascun lavoratore interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

Il Ministro: DAMIANO

07A06405

DECRETO 9 luglio 2007.

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli, ai fini previdenziali, per l'anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI

Visto l'art. 1, commi 785 e 786, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 30 aprile 1968, e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, commi 1 e 5, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto l'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251;

Ritenuto di dover determinare, per effetto delle disposizioni recate dei commi 785 e 786 della citata legge n. 296 del 2006, le retribuzioni medie per i lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2007, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché a quelli di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1434 del 1970, e successive modificazioni;

Visto il parere espresso, nella seduta dell'8 maggio 2007, dalla Commissione centrale di cui all'art. 9-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l'anno 2007, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari sono stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto.

Ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all'art. 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l'anno 2007, per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla tabella allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è determinato nella misura di € 46,40.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l'anno 2007, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2007

Il direttore generale: FERRARO

ALLEGATO

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
1	AG	AGRIGENTO	55,27	39,70	48,91	50,81	52,50	55,20
2	AL	ALESSANDRIA	60,62	46,98	51,73	54,36	57,25	60,00
3	AN	ANCONA	57,18	46,65	51,17	53,91	55,57	58,78
4	AO	AOSTA	57,66	47,09	51,74	52,06	55,74	56,91
5	AR	AREZZO	58,40	49,27	54,24	58,22	59,39	62,34
6	AP	ASCOLI PICENO	54,78	45,29	50,02		54,20	56,14
7	AT	ASTI	58,38	47,50	52,70	55,77	58,07	60,78
8	AV	AVELLINO	55,79	48,18	52,29	53,82	57,07	59,19
9	BA	BARI	55,59	45,19	49,58	49,56	53,99	55,90
10	BL	BELLUNO	58,56	48,82	53,01	61,90	59,30	64,68
11	BN	BENEVENTO	54,64	46,55	51,00	52,09	54,71	57,78
12	BG	BERGAMO	62,67	46,47	50,97	53,99	56,42	60,78
13	BI	BIELLA	59,32	46,18	51,32	53,79	57,40	61,15
14	BO	BOLOGNA	58,53	47,72	53,06	54,98	59,44	63,35
15	BZ	BOLZANO	58,50	51,53	56,45	58,33	59,37	58,27
16	BS	BRESCIA	58,76	49,62	54,30	57,21	59,12	59,76
17	BR	BRINDISI	51,34	38,43	45,36		48,01	50,15
18	CA	CAGLIARI	55,26	48,16	52,38	51,85	57,94	61,21
19	CL	CALTANISSETTA	55,44	44,30	48,68	50,73	52,83	55,25
20	CB	CAMPOBASSO	52,04	57,57	61,16	61,03	68,12	73,80
21	CE	CASERTA	51,96	33,69	49,88	52,47	53,27	57,24
22	CT	CATANIA	55,84	44,65	49,96		53,86	57,46
23	CZ	CATANZARO	52,87	46,31	50,78	52,50	54,69	58,03
24	CH	CHIETI	53,92	44,05	48,25	49,58	51,71	54,54
25	CO	COMO	60,23	49,05	53,87	56,57	59,14	61,65
26	CS	COSENZA	53,27	45,93	50,76	52,86	54,77	58,19
27	CR	CREMONA	59,70	56,68	55,51	59,09	62,84	68,06
28	KR	CROTONE	48,74	51,03	53,84	57,09	60,11	63,81
29	CN	CUNEO	58,51	46,14	52,39	55,09	58,00	61,99
30	EN	ENNA	56,63	49,36	53,45	59,36	59,47	62,04
31	FE	FERRARA	57,79	45,57	54,09	61,38	64,00	67,43
32	FI	FIRENZE	57,66	47,59	52,88		58,41	60,77
33	FG	FOGGIA	60,48	48,78	53,88	54,93	58,89	61,35
34	FO	FORLI'/RIMINI	59,04	46,15	51,95	51,35	56,41	61,18
35	FR	FROSINONE	49,71	40,59	45,32		49,98	
36	GE	GENOVA	56,45	42,96	47,34	49,71	51,78	53,93

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
37	GO	GORIZIA	55,45	44,79	49,41	49,86	54,69	57,81
38	GR	GROSSETO	57,50	47,99	52,46	53,04	57,20	60,42
39	IM	IMPERIA	54,92	44,58	48,51	51,48	53,24	55,18
40	IS	ISERNIA	51,73	39,03	47,46		51,67	
41	SP	LA SPEZIA	53,67	45,42	49,82	51,26	50,48	52,26
42	AQ	L'AQUILA	54,16	43,54	47,06		51,54	53,76
43	LT	LATINA	55,45	46,30	50,85	52,70	54,93	57,96
44	LE	LECCE	54,77	42,16	48,06	49,85	53,11	56,04
45	LC	LECCO	60,23	49,17	54,09	56,71	59,30	61,81
46	LI	LIVORNO	56,87	46,37	50,99	53,41	56,16	58,82
47	LD	LODI	58,29	46,32	51,17	54,08	56,99	59,72
48	LU	LUCCA	57,57	46,98	51,97	52,65	56,99	60,51
49	MC	MACERATA	56,30	44,35	49,90	51,88	54,28	57,01
50	MN	MANTOVA	61,19	58,46	62,52	65,22	70,31	75,05
51	MS	MASSA CARRARA	52,10	43,14	50,01		53,88	56,65
52	MT	MATERA	56,24	40,55	47,57	48,14	51,12	54,01
53	ME	MESSINA	54,62	43,68	47,97	50,89	51,57	54,66
54	MI	MILANO	57,72	46,21	50,86	53,77	56,58	59,57
55	MO	MODENA	62,15	56,07	60,40	65,86	69,09	75,99
56	NA	NAPOLI	54,04	41,02	51,48	52,47	55,52	58,31
57	NO	NOVARA	59,04	46,67	52,12	53,54	58,27	61,04
58	NU	NUORO	61,91	52,88	56,99	50,15	65,69	66,68
59	OR	ORISTANO	59,01	48,37	54,04	67,90	60,93	64,77
60	PD	PADOVA	59,32	48,68	54,28	54,32	60,32	65,31
61	PA	PALERMO	56,27	46,10	49,44	53,42	53,42	56,28
62	PR	PARMA	61,73	46,62	52,57	56,23	60,14	64,78
63	PV	PAVIA	60,11	49,46	54,58	57,73	60,45	63,23
64	PG	PERUGIA	57,85	45,84	50,10	52,13	54,36	58,50
65	PU	PESARO URBINO	55,71	45,42	49,81	52,34	54,28	57,20
66	PE	PESCARA	54,61	42,87	46,83	49,84	50,88	53,05
67	PC	PIACENZA	59,43	49,21	53,90	57,09	61,20	67,30
68	PI	PISA	58,01	47,45	52,18	52,80	57,25	59,98
69	PT	PISTOIA	61,57	48,44	54,26	57,54	60,68	63,35

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
70	PN	PORDENONE	56,62	45,62	50,16	50,50	55,93	58,94
71	PZ	POTENZA	50,65	42,71	46,81	48,90	50,90	53,30
72	PO	PRATO	57,37	47,54	52,73		58,04	60,41
73	RG	RAGUSA	57,64	45,56	50,57	53,61	54,73	56,90
74	RA	RAVENNA	57,98	44,43	50,18	55,18	57,09	61,99
75	RC	REGGIO CALABRIA	51,39	39,69	48,17	51,32	53,41	56,26
76	RE	REGGIO EMILIA	61,99	53,84	57,49	61,73	67,04	78,62
77	RI	RIETI	57,80	45,02	49,59	52,22	54,25	56,68
78	RM	ROMA	73,77	44,70	49,53		54,75	57,66
79	RO	ROVIGO	56,82	45,79	50,23	51,56	56,33	60,24
80	SA	SALERNO	56,35	43,63	50,57	52,16	55,31	57,21
81	SS	SASSARI	55,58	51,74	56,28	50,37	62,92	65,26
82	SV	SAVONA	55,48	42,89	46,83	49,32	50,87	52,61
83	SI	SIENA	59,05	47,37	52,63	55,80	58,21	61,14
84	SR	SIRACUSA	57,88	39,41	52,05	54,91	55,91	58,21
85	SO	SONDRIO	56,47	45,05	50,99	53,99	55,95	59,15
86	TA	TARANTO	55,23	45,84	50,78	52,49	55,09	60,17
87	TE	TERAMO	53,53	49,74	53,42		57,00	59,60
88	TR	TERNI	54,85	44,66	49,35	50,46	53,21	56,30
89	TO	TORINO	60,33	47,49	52,89	55,84	58,58	61,49
90	TP	TRAPANI	55,34	44,33	49,15	48,60	53,00	54,72
91	TN	TRENTO	63,24	50,17	57,37	62,65	67,07	73,08
92	TV	TREVISO	60,58	50,08	54,94	55,45	59,91	60,48
93	TS	TRIESTE	56,26	44,76	49,46	49,04	54,80	58,37
94	UD	UDINE	55,45	47,53	51,97	49,86	57,03	63,59
95	VA	VARESE	61,16	44,77	50,64	52,64	54,34	57,28
96	VE	VENEZIA	59,14	45,52	51,81	54,67	58,14	61,70
97	VCO	VERB.C.OSSOLA	60,04	46,97	52,45	55,34	58,46	61,39
98	VC	VERCELLI	60,08	46,00	53,02	52,99	61,08	66,83
99	VR	VERONA	58,60	50,97	55,13	58,96	64,07	70,28
100	VV	VIBO VALENTIA	52,72	38,98	49,35	51,58	53,45	56,50
101	VI	VICENZA	59,38	50,73	55,11	55,33	60,01	63,88
102	VT	VITERBO	55,67	45,16	49,80	51,14	54,55	56,69

07A06490

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 aprile 2007.

Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Regione Siciliana, in applicazione dell'articolo 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4 lettera *b)* del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della Sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311 e 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;

Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

Vista la nota circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006, avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 — Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;

Visto l'Accordo di programma per il settore investimenti sanitari del 30 aprile 2002, sottoscritto dal Ministero della salute e dalla regione Siciliana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2006, che, in applicazione del processo di revoca previsto al citato art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 266/2005, ha individuato gli interventi relativi alle parti degli Accordi di programma che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;

Visto, in particolare, l'Allegato A del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006 che, relativamente al citato Accordo di programma con la regione Siciliana, individua i seguenti importi:

€ 41.793.680,63 quali finanziamenti a carico dello Stato soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1, comma 310 della legge 266/2005;

€ 27.165.892,41 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale non è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge 266/2005 (quota del 65 per cento);

€ 14.627.788,22 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge 266/2005 (quota del 35 per cento);

Visto, in particolare l'art. 1, comma 312, della citata legge 266/2005 che prevede che, in fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili;

Visto, in particolare l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, secondo il quale le regioni e le province autonome interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 312, della legge 266/2005, devono far pervenire, entro il 30 giugno 2006, al Ministero della salute apposita istanza corredata da specifico elenco degli interventi che si intende realizzare tra quelli previsti nell'accordo ovvero previsti in provvedimenti regionali di rimodulazione, per un ammontare complessivo di risorse non superiore a quello indicato nell'allegato A del medesimo decreto, quale quota del 35 per cento;

Vista la nota prot. n. 3565 del 21 giugno 2006 successivamente modificata ed integrata con la D.G.R. della regione Siciliana n. 464 del 21 novembre 2006, trasmessa dalla regione Siciliana con nota prot. n. 2428 del 7 dicembre 2006, con le quali, in adempimento a quanto previsto dal citato art. 1, comma 312, della legge 266/2005 e dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la regione Siciliana ha chiesto la limitazione della revoca al 65 per cento degli impegni di spesa revocati, definendo il piano di interventi da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 14.627.788,22 come specificati nell'allegato A che fa parte integrante del presente decreto;

Tenuto conto che gli interventi proposti dalla regione Siciliana con la citata D.G.R. n. 464/2006 sono coerenti rispetto ai criteri generali di programmazione degli investimenti in sanità, contenuti nelle disposizioni sopra richiamate e che pertanto è possibile limitare la risoluzione del citato Accordo di programma con la regione Siciliana al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 27.165.892,41;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la risoluzione dell'Accordo di programma con la regione Siciliana, sottoscritto in data 30 aprile 2002, è limitata al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 27.165.892,41.

Art. 2.

Per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo a carico dello Stato pari a € 14.627.788,22, la regione Siciliana trasmette al Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266 del 2005, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di ammissione a finanziamento relativa agli interventi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio degli interventi, di cui all'allegato A, si applica quanto disposto dalle procedure definite nell'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 49

ALLEGATO A

REGIONE SICILIANA

Interventi da finanziare con il 35% degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati
(Art. 1, comma 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266)

AZIENDA	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO A CARICO DELLO STATO
A.O. V. Cervello di Palermo	Realizzazione della nuova sala operatoria di oculistica	€ 2.375.000,00
Policlinico Messina	Sistema Radiochirurgia Robotica Cyberknife	€ 4.560.000,00
A.O. Ospedali Civili Riuniti di Sciacca	Acquisto di n.1 T.A.C. e adeguamento a norma locali per il P.O. di Sciacca	€ 1.330.000,00
A.O. Villa Sofia e CTO di Palermo	Adeguamento a norma locali di radiologia	€ 855.000,00
A.O. S. Giovanni di Dio (Agrigento)	Acquisto ed installazione risonanza magnetica	€ 1.567.500,00
AUSL n.6 Palermo	Acquisto attrezzature per RSA di Termini Imerese per persone pluriminorate sensoriali	€ 981.268,11
AUSL n. 6 Palermo	Riconversione P.O. Regina Margherita per realizzazione RSA e PTE	€ 2.959.020,11
	TOTALE	**€ 14.627.788,22**

07A06369

DECRETO 10 aprile 2007.

Programma di investimenti ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Regione Campania, in applicazione dell'articolo 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto l'art. 4, lettera *b)*, del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanità l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, e 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002;

Vista l'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e la nota circolare del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), art. 1, commi 285, 310, 311 e 312 che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;

Vista la nota circolare del Ministero della salute, prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;

Visto l'Accordo di programma per il settore investimenti sanitari sottoscritto il 28 dicembre 2000 dal Ministero della salute e dalla regione Campania, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2006, che, in applicazione del processo di revoca previsto al citato art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge n. 266/2005, ha individuato gli interventi relativi alle parti degli Accordi di programma che hanno perso efficacia con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa;

Visto, in particolare, l'Allegato *A* del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006 che, relativamente al citato Accordo di programma con la regione Campania, individua i seguenti importi:

€ 705.801.142,09 quali finanziamenti a carico dello Stato soggetti a revoca ai sensi dell'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005;

€ 458.770.742,36 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale non è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 65 per cento);

€ 247.030.399,73 quale quota dei finanziamenti a carico dello Stato revocati per la quale è applicabile l'art. 1, comma 312 della legge n. 266/2005 (quota del 35 per cento);

Visto, in particolare l'art. 1, comma 312, della citata legge n. 266/2005 che prevede che, in fase di prima attuazione, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere disposto che la risoluzione degli Accordi già sottoscritti e la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili;

Visto, in particolare l'art. 3 del citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, secondo il quale le regioni e le province autonome interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005, devono far pervenire, entro il 30 giugno 2006, al Ministero della salute apposita istanza corredata da specifico elenco degli interventi che si intende realizzare tra quelli previsti nell'Accordo ovvero previsti in provvedimenti regionali di rimodulazione, per un ammontare complessivo di risorse non superiore a quello indicato nell'allegato *A* del medesimo decreto, quale quota del 35 per cento;

Vista la D.G.R. n. 878 del 23 giugno 2006, trasmessa dalla regione Campania con nota prot. n. 554649 del 27 giugno 2006 ed integrata con nota prot. n. 871461 del 14 ottobre 2006 con la quale, in adempimento a quanto previsto dal citato art. 1, comma 312, della legge n. 266/2005 e dall'art. 3 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la regione Campania ha chiesto la limitazione della revoca al 65 per cento degli impegni di spesa revocati, definendo il piano di interventi da finanziare con la quota del 35 per cento delle risorse revocate, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 247.030.399,73 come specificati nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto;

Tenuto conto che gli interventi proposti dalla regione Campania con la citata D.G.R. n. 878 del 23 giugno 2006, e meglio specificati con successive note regionali prot. 871461 del 24 ottobre 2006 e prot. n. 63070 del 22 gennaio 2007, sono coerenti rispetto ai criteri generali di programmazione degli investimenti in sanità, contenuti nelle disposizioni sopra richiamate e che pertanto è possibile limitare la risoluzione del citato Accordo di programma con la regione Campania al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 458.770.742,36;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2006, la risoluzione dell'Accordo di programma con la regione Campania, sottoscritto in data 28 dicembre 2000, è limitata al 65 per cento delle risorse revocate, per un importo a carico dello Stato pari a € 458.770.742,36.

Art. 2.

Per l'utilizzo degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, per un importo a carico dello Stato pari a € 247.030.399,73, la regione Campania trasmette al Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 312, della legge n. 266 del 2005, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di ammissione a finanziamento relativa agli interventi di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio degli interventi, di cui all'allegato *A*, si applica quanto disposto dalle procedure definite nell'Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 48

REGIONE CAMPANIA **ALLEGATO A**

Interventi da finanziare con il 35% degli importi corrispondenti agli impegni di spesa non revocati (Art. 1, comma 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266)

struttura	asl/AO	titolo dell'intervento	Importo a carico dello Stato
OSPEDALE PASCALE	IRCCS	Ristrutturazione degenze di medicina, di ambulatori specialistici e di servizi generali per adeguamento ai requisiti minimi	€ 8.340.778,92
OSPEDALE MONALDI	NA	Ristrutturazione ala posteriore destra destinata a degenze chirurgiche per adeguamento ai requisiti minimi ed umanizzazione	€ 6.967.003,57
OSPEDALE	NA	Collegamento funzionale delle Cabine Elettriche	€ 903.667,98
OSPEDALE MONALDI	NA	Intervento di messa a norma degli impianti elettrici e di terra	€ 810.045,53
OSPEDALE MONALDI	NA	Realizzazione sistema di gestione e controllo centralizzato	€ 1.183.899,97
OSPEDALE MONALDI	NA	Ristrutturazione ala anteriore destra destinata a degenze mediche e chirurgiche per adeguamento ai requisiti minimi ed umanizzazione	€ 5.467.086,20
OSPEDALE	NA	Realizzazione spogliatoi centralizzati	€ 498.484,20
DISTRETTI	BN1	Acquisto attrezzature	€ 919.938,85
DISTRETTO	BN1	Costruzione centro polivalente per portatori di	€ 2.637.158,04
DISTRETTO	NA2	Nuova Costruzione	€ 1.992.464,89
SIR	NA3	Nuova Costruzione	€ 1.471.902,16
PSA	NA5	Ristrutturazione di degenze di chirurgia, medicina e dell'area dell'emergenza per adeguamento ai requisiti minimi - Ristrutturazione di servizi generali e ambulatori specialistici per adeguamento ai requisiti	€ 4.906.340,54
DEA I	NA5	Ristrutturazione di degenze chirurgiche, mediche, delle terapie intensive e materno infantile per adeguamento ai requisiti minimi - Ristrutturazione servizi generali e ambulatori per adeguamento ai requisiti minimi	€ 8.340.778,92
OSPEDALE	NA	Rete fognaria interna	€ 1.028.123,66
OSPEDALE	NA	Razionalizzazione reti distribuzione fluidi	€ 1.196.362,08
OSPEDALE	NA	Centralizzazione delle fonti energetiche primarie	€ 1.277.365,76
OSPEDALE CIVILE	CE	Ristrutturazione di degenze di chirurgia medica, riabilitazione e materno infantile per adeguamento ai requisiti minimi dipartimentali ed umanizzazione - Ristrutturazione di servizi generali di ambulatori specialistici per adeguamento ai requisiti minimi	€ 16.331.633,70
RSA	AV1	Ristrutturazione per adeguamento ai requisiti minimi	€ 1.015.612,49
DISTRETTO	AV1	Costruzione del distretto	€ 1.560.216,29
RSA	AV2	Nuova Costruzione	€ 1.226.585,14
DISTRETTO	AV2	Nuova Costruzione	€ 1.422.838,76
RSA	AV2	Acquisto e ristrutturazione per adeguamento ai requisiti minimi	€ 1.520.965,57
RSA	AV2	Nuova Costruzione	€ 2.158.789,84
DISTRETTO	BN1	Sistemazione spazi esterni	€ 122.658,51
DISTRETTO	BN1	Costruzione del distretto	€ 1.766.282,59
DISTRETTO	BN1	Costruzione del distretto	€ 1.570.028,97
DISTRETTO	BN1	Acquisto immobile già a norma per sede vaccinale	€ 269.848,73
POLIAMBULATORIO	CE1	Ampliamento e ristrutturazione per adeguamento ai requisiti minimi	€ 735.951,08
PSA	CE2	Ristrutturazione di degenze di chirurgia, medicina, terapie intensive e riabilitazione per dipartimenti, adeguamento ai requisiti minimi ed umanizzazione - Ristrutturazione di ambulatori specialistici	€ 3.925.072,43

struttura	asl/AO	titolo dell'intervento	Importo a carico dello Stato
DEA II	NA1	P.O. Vecchio Pellegrini - Ristrutturazione di degenze mediche, chirurgiche di emergenza e di riabilitazione per adeguamento a funzioni di DEA II livello - Presidi riuniti Area Occidentale Città di Napoli 2° lotto	€ 7.016.066,97
DEA II	NA1	P.O. S. Giovanni Bosco - Ristrutturazione di degenze mediche e chirurgiche a funzioni DEA II° livello - Presidi Riuniti - Area Orientale città di Napoli 2° lotto	€ 9.322.047,03
DEA II	NA1	P.O. - C.T.O. - Realizzazione di unità spinale - Ristrutturazione di degenze chirurgiche e riabilitative a funzione DEA 2° livello - Presidi Riuniti Area orientale città di Napoli	€ 6.132.925,68
SIR	NA1	Ristrutturazione per adeguamento ai requisiti minimi	€ 1.962.536,22
DISTRETTO	NA1	P.O. Annunziata - Riconversione del presidio ospedaliero SS.Annunziata a funzioni socio-sanitarie distrettuali del circuito materno infantile	€ 1.471.902,16
STRUTTURA INTERMEDIA ONCOLOGICA	NA1	P.O. Ascalesi - Riconversione del presidio ospedaliero Ascalesi in struttura per attività ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali a prevalente indirizzo oncologico	€ 1.471.902,16
DISTRETTO	NA1	P.O. Loreto Mare - Riconversione del presidio ospedaliero Loreto Mare in attività socio sanitarie distrettuali	€ 1.471.902,16
DEA I	NA1	P.O. S.PAOLO - Ristrutturazione di degenze mediche e chirurgiche a funzioni DEA 2° livello - Presidi Riuniti - Area occidentale città di Napoli	€ 6.378.242,70
PSA	NA2	P.O. Rizzoli - Ampliamento degenze chirurgiche e mediche per adeguamento al P.A.L.	€ 2.943.804,32
DEA I	NA4	Realizzazione di degenze di chirurgia, medicina e terapia intensiva per adeguamento alle funzioni di DEA 1° livello	€ 8.831.412,97
DISTRETTO	NA4	Nuova costruzione del distretto 72	€ 1.619.092,38
DISTRETTO	NA4	Nuova costruzione del distretto 74	€ 1.698.575,10
SIR	NA4	Nuova costruzione	€ 1.839.877,70
RSA	NA4	Nuova costruzione	€ 2.207.853,24
PSA	NA5	Realizzazione di degenze di chirurgia, medicina, riabilitazione e di terapia intensiva. Realizzazione di ambulatori specialistici	€ 9.812.681,08
OSPEDALE	NA	Ristrutturazione palazzina direzione generale	€ 1.242.285,43
OSPEDALE MONALDI	NA	Ristrutturazione ambulatori specialistici per adeguamento requisiti minimi	€ 1.491.527,52
OSPEDALE CARDARELLI	NA	Adeguamento e messa a norma sistema elettrico. Sistemazione impianto fognario, rete cinematica, verde esterno e parcheggi	€ 6.643.807,60
OSPEDALE CARDARELLI	NA	Realizzazione del sistema informatico e microfilmatura	€ 4.170.389,46
OSPEDALE CARDARELLI	NA	Sistema antincendio in rete	€ 1.275.648,54
OSPEDALE CARDARELLI	NA	Ristrutturazione ed adeguamento funzionale e tecnologico dei padiglioni: "B", "E", "F", "G" destinati rispettivamente a: dipartimento patologia generale; dipartmento chirurgico; dipartimento neuroscienze; ambulatori pediatrici	€ 36.365.632,17
DISTRETTO	AV2	Costruzione del distretto	€ 1.962.536,22
RSA	AV2	Nuova Costruzione	€ 1.938.004,51
RSA	AV2	Nuova Costruzione	€ 1.520.965,57

struttura	asl/AO	titolo dell'intervento	Importo a carico dello Stato
DISTRETTO	AV2	Ristrutturazione per adeguamento ai requisiti minimi.	€ 287.511,56
RSA	BN1	Acquisizione alla proprietà dell'ASL di una porzione dell'immobile, già adibita a RSA	€ 883.141,30
DISTRETTO	BN1	Ristrutturazione della facciata dell'immobile ed adeguamento ai requisiti minimi	€ 1.177.521,73
DISTRETTO	BN1	Aquisto e ristrutturazione per adeguamento ai requisiti minimi	€ 2.428.147,93
PSA	BN1	Realizzazione di una elisuperfice nell'area esterna al presidio ospedaliero e acquisizione di arredi ed attrezzature biomedicali.	€ 2.453.170,27
DEA II	CE1	Realizzazione di degenze mediche, chirurgiche, di terapia intensiva, di riabilitazione e dell'area materno infantile per adeguamento alle funzioni di DEA II° livello - Presidi Riuniti previsti dal PAL- Ristrutturazione di servizi generali	€ 13.247.119,46
DEA II	CE1	Ristrutturazione di degenze chirurgiche, mediche, di terapia intensiva e di riabilitazione per adeguamento alle funzioni di DEA di II livello presidi riuniti previsti dal PAL - Ristrutturazione di servizi generali ed ambulatori specialistici per adeguamento ai requisiti minimi ed umanizzazione	€ 3.679.755,41
DEA II	CE1	Ristrutturazione di degenze mediche e di riabilitazione per adeguamento alle funzioni di DEA di II livello presidi riuniti previsti dal PAL	€ 1.226.585,14
PSA	CE1	Ristrutturazione di degenze di chirurgia, medicina, terapia intensiva e dell'area materno infantile per dipartimentalizzazione, adeguamento ai requisiti minimi ed umanizzazione	€ 2.943.804,32
DISTRETTO	NA1	Ristrutturazione del distretto 53 piazza Nazionale	€ 513.339,92
DISTRETTO	NA2	Ristrutturazione distretto	€ 498.974,83
DISTRETTO	NA2	Ristrutturazione distretto	€ 753.123,27
DISTRETTO	NA2	Nuova Costruzione	€ 1.717.219,19
SIR	NA2	Nuova Costruzione	€ 1.103.926,62
SIR	NA2	Nuova Costruzione	€ 1.103.926,62
DISTRETTO	SA1	Nuova costruzione	€ 2.698.487,30
DISTRETTO	SA1	Ristrutturazione del distretto	€ 1.226.585,14
DISTRETTI	SA1	Acquisto di attrezzature	€ 292.417,90
DISTRETTO	SA3	Costruzione distretto 107	€ 1.079.394,92
DISTRETTO	SA3	Costruzione distretto 110	€ 1.577.388,48
DISTRETTO	SA3	Costruzione distretto 112	€ 1.049.956,88
SEDE ASL	SA3	Costruzione della sede	€ 2.729.397,24
		TOTALE	*€ 247.030.399,73*

07A06370

DECRETO 6 giugno 2007.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 18 dicembre 2003, articolo 2, comma 5, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «molinate» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva «molinate»;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003 che ha stabilito la presentazione entro il 31 gennaio 2007 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva «molinate» o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva «molinate» secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003, in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva MOLINATE elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 luglio 2007 conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI «MOLINATE» REVOCATI PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL FASCICOLO CONFORME ALL'ALLEGATO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 194

	N. Reg.	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Impresa
1.	002157	Malerbane Giavoni Liquido	12 aprile 1976	Diachem S.p.a.
2.	001483	Moliris	26 giugno 1974	Isagro Italia S.r.l.
3.	001708	Erbitox Giavone	25 giugno 1974	Siapa S.r.l.
4.	001721	Erbitox Giavone L	7 settembre 1974	Siapa S.r.l.
5.	001030	Molinam 7,5 g	7 ottobre 1972	Sipcam S.p.a.
6.	012232	Molinam 960	26 luglio 2004	Sipcam S.p.a.
7.	003499	Molinate E	7 febbraio 1980	Sipcam S.p.a.
8.	002838	Ordram 7,5 G	11 novembre 1978	Syngenta Crop Protection S.p.a.
9.	003059	Ordram 72 E	27 aprile 1979	Syngenta Crop Protection S.p.a.
10.	002931	Ordram 91 E	25 ottobre 1978	Syngenta Crop Protection S.p.a.

07A06483

DECRETO 6 giugno 2007.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 18 dicembre 2003, articolo 2, comma 5, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «ziram» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva «Ziram»;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003 che ha stabilito la presentazione entro il 31 gennaio 2007 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva «Ziram» o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva «Ziram» secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003, in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ZIRAM elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 luglio 2007 conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI «ZIRAM» REVOCATI PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL FASCICOLO CONFORME ALL'ALLEGATO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 194:

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data di registrazione	Impresa
1.	004092	TRISCABOL PB	09/12/1980	CEREXAGRI ITALIA Srl
2.	012230	ZIR FLO	28/09/2004	CHEMIA SpA
3.	004088	MICOSIN F 30	01/12/1980	DIACHEM SpA
4.	011630	VEBIZIRAM	11/03/2003	DIACHEM SpA
5.	011888	DIZIRAM 90	10/12/2003	FMC FORET S.A.
6.	003437	ANTENE 90	07/01/1980	ISAGRO SpA
7.	006812	ZIRAM L	29/10/1986	PASQUALE MORMINO & FIGLIO Srl
8.	008901	ZAR 27	08/07/1996	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE
9.	000205	ZIRCAM 90	20/11/1971	SCAM SpA
10.	003871	ZIRAMVIS	03/10/1980	SEPRAN S.A.S.
11.	004181	FRUTTENE 90 TIPO EXPORT	17/02/1981	SIPCAM SpA
12.	004018	FRUTTENE L 30	12/11/1980	SIPCAM SpA
13.	004618	FUNGIZIR 90	23/01/1982	SIVAM SpA
14.	004168	FUNGISAN L	20/12/1980	TECNITERRA Srl
15.	008218	ZERO	16/03/1993	TERRANALISI Srl

07A06488

DECRETO 11 giugno 2007.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «carbendazim».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto dirigenziale 21 febbraio 2005 di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di tutti i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «carbendazim»;

Vista la direttiva della Commissione 2006/135/CE dell'11 dicembre 2006, relativa all'iscrizione della sostanza attiva «carbendazim» nell'allegato I della direttiva 91/414/CE;

Vista, in particolare, la Parte A dell'allegato alla citata direttiva che individua gli impieghi della sostanza attiva «carbendazim» giudicati conformi alle condizioni stabilite dall'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CE;

Rilevato che i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono attualmente autorizzati solo per impieghi diversi da quelli indicati nella Parte A dell'allegato alla citata direttiva di iscrizione della sostanza attiva «carbendazim»;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «carbendazim», riportati in allegato;

Considerato che — avendo il citato decreto 21 febbraio 2005 concesso alle imprese titolari un periodo di novanta giorni per provvedere al ritiro delle scorte allora giacenti in commercio — non esistono attualmente sul mercato confezioni di tali prodotti;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva CARBENDAZIM, elencati in allegato, sono revocate dalla data del presente decreto in quanto concesse esclusivamente per colture diverse da quelle riportate nella Parte A dell'allegato alla citata direttiva di iscrizione 2006/135/CE.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI «CARBENDAZIM», LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE IN QUANTO CONCESSE ESCLUSIVAMENTE PER COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE DALLA DIRETTIVA 2006/135/CE

	N. Reg.	Prodotto	Data Reg.	Impresa
1.	008250	Sumico PB	4 maggio 1993	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.
2.	008251	Sumico FL	4 maggio 1993	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.
3.	008252	Astonex	4 maggio 1993	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.
4.	008515	Sumico 50 L	30 aprile 1994	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.

07A06482

DECRETO 11 giugno 2007.

Annullamento della sospensione dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «clorotoluron», sospesi con decreto 1º settembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006, di recepimento della direttiva 2005/53/CE del 16 settembre 2005, relativa all'iscrizione di alcune sostanze attive, tra le quali il «clorotoluron» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, che stabilisce l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «clorotoluron», di presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;

Visto il decreto dirigenziale 1º settembre 2006, successivamente modificato dal decreto 13 ottobre 2006, di sospensione temporanea dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva «clorotoluron», in attesa della conclusione delle verifiche previste dal citato decreto 7 marzo 2006;

Considerato che i prodotti di cui trattasi hanno accesso alla documentazione di Allegato II presentato dall'Impresa Nufarm GmbH per la sostanza attiva clorotoluron di propria produzione;

Viste le valutazioni in merito all'equivalenza della sostanza tecnica di fonte Nufarm GmbH, effettuate secondo le procedure comunitarie dalla Spagna, in qualità di Paese relatore, sulla base di nuove documentazioni tossicologiche ed ecotossicologiche sulla sostanza tecnica presentate dall'Impresa sopra citata;

Visto il relativo rapporto messo a disposizione dalla Commissione europea in data 12 ottobre 2006 sulle pagine del proprio sito Comunication and Information Resource Center Administration (CIRCA);

Rilevato che, secondo il citato documento, alla luce delle ulteriori documentazioni e valutazioni, la sostanza tecnica prodotta dalla Nufarm GmbH può essere ritenuta equivalente da un punto di vista tossicologico ed ecotossicologico a quella di riferimento inscritta in Allegato I dalla Direttiva 2005/54/CE al termine della revisione Comunitaria;

Rilevato altresì che l'impresa Nufarm GmbH fa parte della task force di imprese titolari del dossier di Allegato II sulla base del quale la sostanza attiva «clorotoluron» è stata iscritta in allegato I della direttiva 91/414/CE;

Rilevato pertanto che le verifiche, previste dal citato decreto 7 marzo 2006, si sono concluse positivamente e che i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, che hanno accesso a detta documentazione, rispondono ai requisiti fissati dall'art. 2, comma 2, del decreto 7 marzo 2006;

Ritenuto pertanto di poter annullare la sospensione temporanea dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

1. È annullata, a far data dal presente decreto, la sospensione del 1º settembre 2006, successivamente modificata dal decreto 13 ottobre 2006, dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva CLOROTOLURON, riportati nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA
CLOROTULORON RIAMMESSI AL COMMERCIO E ALL'IMPIEGO

N. Reg.	Nome prodotto	Data Reg.	Impresa
007983	Zodiac Dicuran DFF	25 luglio 1991	Bayer Cropscience S.r.l.
007320	Clortobas	16 dicembre 1987	Diachem S.p.a.

07A06481

DECRETO 28 giugno 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva «tiodicarb» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/366/CE del 25 maggio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/366/CE del 25 maggio 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva «tiodicarb» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni principalmente di tipo tossicologico ed ambientale;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti «tiodicarb», nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che la presente decisione lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di avviare, in merito alla sostanza attiva in questione, qualsiasi azione nel quadro della direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e di utilizzare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive;

Considerato inoltre che tale decisione di non inclusione non esclude la possibilità di poter presentare, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE una successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva «tiodicarb»;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/366/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiodicarb, deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva TIODICARB non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «tiodicarb», in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/366/CE della Commissione a partire dal 31 maggio 2007.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «tiodicarb», elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 25 novembre 2007.

Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 25 novembre 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA «TIODICARB»

Prodotto	Impresa	Numero registrazione	Data Prima Registrazione
GENESIS	PHYTEUROP S.A.	012412	23/01/2006
LARVIN	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.	007413	18/02/1988
SKIPPER	PHYTEUROP S.A.	008294	04/06/1993

07A06413

DECRETO 28 giugno 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva «oxydemeton-methyl» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/392/CE del 21 maggio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/392/CE del 21 maggio 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva oxydemeton-methyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni principalmente di tipo tossicologico;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti «oxydemeton-methyl», nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che tale decisione di non inclusione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva oxydemeton-methyl;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/392/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «oxydemeton-methyl», deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva OXYDEMETON-METHYL non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «oxydemeton-methyl», in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/392/CE della Commissione a partire dal 9 giugno 2007.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «oxydemeton-methyl», elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 21 novembre 2007.

Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 21 novembre 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA «OXYDEMETON-METHYL»

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
Metasystox R	Magan Italia S.r.l.	007699	02/02/1989
Oximeton	Kemipharm S.r.l.	011171	04/02/2002
Prudent Sl	Scam S.p.a.	011930	08/07/2005

07A06414

DECRETO 28 giugno 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva «diclorvos» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/387/CE del 6 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/387/CE del 6 giugno 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva «diclorvos» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare vista le scarse informazioni presentate non è stato possibile dimostrare che il rischio stimato per operatori, lavoratori ed astanti fosse accettabile;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che le preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti «diclorvos», nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che tale decisione di non inclusione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva «diclorvos»;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/387/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «diclorvos», deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva DICLORVOS non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «diclorvos», in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/387/CE della Commissione a partire dal 7 giugno 2007.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «diclorvos», elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 6 dicembre 2007.

Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 6 dicembre 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA «DICLORVOS»

Prodotto	Impresa	Numero registrazione	Data registrazione
Aminatrix	Siapa S.r.l.	003204	16/07/1979
Dedevap	Bayer Cropscience S.r.l.	003484	14/01/1980
Didivane 50 EC	Diachem S.p.a.	003386	20/11/1979
Divutox	Terranalisi S.r.l.	000623	17/02/1972
Dorvos	Chemia S.p.a.	003338	22/10/1979
Neptan	Tecniterra S.r.l.	002237	26/05/1976
Newphos C.E.	Newpharm S.r.l.	012571	15/03/2005
Nugrains 7G	Newpharm S.r.l.	006444	19/06/1985
Nuvan 7G	Amvac Chemical Uk Limited	000606	16/02/1972
Silorvos	Siapa S.r.l.	003291	25/09/1979

07A06415

DECRETO 3 luglio 2007.

Non iscrizione della sostanza attiva «diazinone» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/393/CE del 6 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/393/CE del 6 giugno 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva «diazinone» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni derivanti dalle informazioni insufficiente per escludere rischi di tipo tossicologico ed ecotossicologico;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione è emerso che dette preoccupazioni rimanevano irrisolte e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti «diazinone», nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che tale decisione di non inclusione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva «diazinone»;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/393/CE, gli Stati membri non possono più concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, né usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «diazinone», deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva DIAZINONE non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «diazinone», in conformità alle disposizioni dell'art. 2, lettera *b)*, della decisione 2007/393/CE della Commissione a partire dal 9 giugno 2007.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «diazinone», elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 6 dicembre 2007.

Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 6 dicembre 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA DIAZINONE

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
AFICID	CIFO S.P.A.	010781	11/04/2001
AFICID TECH	CIFO S.P.A.	011695	30/06/2003
AFITAN	GUABER S.P.A.	004840	19/06/1982
ALPEL	NEW AGRI S.R.L.	005616	06/12/1983
BASUDIN 600 EW	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	003752	19/06/1980
BASUDIN EMULSIONE	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	003760	19/06/1980
COMPO INSETTICIDA GRANULARE	COMPO AGRICOLTURA S.P.A.	007341	16/12/1987
DAZIN	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	009472	13/01/1998
DAZIN 20 E	ISAGRO S.P.A.	004504	22/10/1981
DAZIN 5 G	ISAGRO ITALIA S.R.L.	004822	07/06/1982
DAZIN EW	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	011790	09/09/2003
DAZIN MICRO	SIAPA S.R.L.	003927	16/10/1980
DIACIT E 25	SIVAM S.P.A.	004253	27/03/1981
DIACIT P5	GUABER S.P.A.	005325	26/04/1983
DIAKIL EC	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	010850	11/04/2001
DIAKIL - G ESCA	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.	010847	11/04/2001
DIASER EC	SEPRAN S.A.S.	004581	28/12/1981
DIASOL 10 GRANULARE	SIVAM S.P.A.	004204	17/02/1981
DIASTINON	NUFARM ITALIA S.R.L.	007449	09/03/1988
DIATER 5 G	SEPRAN S.A.S.	003466	12/01/1980
DIAZ G5	CHEMIA S.P.A.	002785	19/04/1978
DIAZIFLOR	ISAGRO S.P.A.	004821	07/06/1982
DIAZIGROUND	CHIMIGROUP S.R.L.	011458	09/10/2002
DIAZIN 20	CHEMIA S.P.A.	004974	14/10/1982

D.D. non iscrizione diazinone

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
DIAZINONE LBI 20	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	006054	12/09/1984
DIAZINONE LBI ESCA	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	010837	11/04/2001
DIAZIPLUS	ORVITAL S.P.A.	010860	11/04/2001
DIAZISPRAY	ORVITAL S.P.A.	010853	11/04/2001
DIAZITANCINQUE	GUABER S.P.A.	004200	17/02/1981
DIAZITANE	GUABER S.P.A.	004902	08/09/1982
DIAZITHION 5G	SIPCAM S.P.A.	001854	24/10/1974
DIAZITOX	SIAPA S.R.L.	003540	19/06/1980
DIAZOL 180 EW	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	009921	28/01/1999
DIAZOL 18 E	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.	008982	11/11/1996
DIAZOL 20	TERRANALISI S.R.L.	001167	15/02/1973
DIAZOL CASA GIARDINO	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	011369	18/06/2002
DIAZOL G	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.	007909	23/04/1990
DI-METHAL	AZF AGRICOLTURA S.R.L.	006107	19/10/1984
DIREX	KOLLANT S.P.A.	007932	13/07/1990
DIREX P	AZF AGRICOLTURA S.R.L.	011408	23/07/2002
DISINFEST	ORVITAL S.P.A.	010857	11/04/2001
DIZAN 5	FLOWERS SET LIMITED	010514	14/06/2000
DUECI ANTIVERMI	GUABER S.P.A.	010911	07/05/2001
FITER	NEW AGRI S.R.L.	007376	08/01/1988
GAMET	AZF AGRICOLTURA S.R.L.	010866	11/04/2001
GEA-TER	DIACHEM S.P.A.	007397	02/02/1988
GEODIL	ITAL-AGRO S.R.L.	008204	16/03/1993
GEOFORM	GAMMA INTERNATIONAL S.R.L.	011540	16/01/2003
GEOFOS D	SIAPA S.R.L.	001860	27/02/1975
GEOINSETTICIDA LIQUIDO	COMPO AGRICOLTURA S.P.A.	010812	11/04/2001

D.D. non iscrizione diazinone

Prodotto	Impresa	Num. Reg.ne	Data Reg.ne
GEO-KOL	KOLLANT S.P.A.	006469	04/09/1985
KERMESSE	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	009265	12/06/1997
KNOX-OUT 240	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.	011795	28/06/2004
LABGARDEN Z	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.	010836	11/04/2001
LUMAGRIL ESCA	COPYR S.P.A.	010918	10/05/2001
MIRADIN	SARIAF GOWAN S.P.A.	012465	09/02/2005
NEODORIL	COPYR S.P.A.	010917	10/05/2001
ORGANFERT MICRO GEO	SIPCAM S.P.A.	002772	30/05/1978
SAVER	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	009264	12/06/1997
SAVER EW	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD	011850	03/10/2003
SEAGARD	VERDE VIVO S.R.L. (PADOVA)	010877	11/04/2001
SEDIAZOL	SEPRAN S.A.S.	010795	11/04/2001
SEPRAFORM PS	SEPRAN S.A.S.	005661	28/12/1983
SERIBAK	SEPRAN S.A.S.	011209	22/02/2002
SOLYNSECT	COMPO AGRICOLTURA S.P.A.	009831	23/11/1998
VEBIZINON G	DIACHEM S.P.A.	010496	31/05/2000

07A06480

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 maggio 2007.

Modifica dell'allegato VII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che a seguito degli accordi intercorsi tra l'Unione europea e la Federazione russa è stato necessario predisporre dei nuovi modelli di certificato fitosanitario di esportazione e di riesportazione utilizzando carta filigranata e numerazione prestampata, al fine di garantire una utilizzazione dei certificati più sicura relativamente alle eventuali contraffazioni;

Considerato che diversi paesi terzi richiedono la conferma delle informazioni contenute nei certificati fitosanitari in quanto si sospetta di possibili contraffazioni degli stessi;

Ritenuto, necessario utilizzare certificati fitosanitari più sicuri contro le contraffazioni per le esportazioni verso tutti i paesi terzi;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 3 e 4 aprile 2007;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato VII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO

ALLEGATO VII
MODELLI DI CERTIFICATI

I seguenti modelli di certificati sono determinati per quanto riguarda:
il testo,
il formato,
la disposizione e le dimensioni delle caselle,
la carta filigranata a catenelle da gr/m^2 90,
la numerazione progressiva prestampata,
il fondino di sicurezza con inchiostro fluorescente riproducente la dicitura «Servizio fitosanitario nazionale», verde per il certificato fitosanitario ed ocra per il certificato fitosanitario di riesportazione,
il colore delle scritte, verde per il certificato fitosanitario ed ocra per il certificato fitosanitario di riesportazione.

A. *Modello di certificato fitosanitario*
(Segue modello)

B. *Modello di certificato fitosanitario di riesportazione*
(Segue modello)

C. *Note esplicative*

1. *Casella 2*

Il numero del certificato è così composto:
iniziale o iniziali dello Stato membro
codice di identificazione del singolo certificato, consistente in una serie di cifre o una combinazione di lettere e cifre in cui le lettere rappresentano la provincia, la regione, ecc., dello Stato membro interessato in cui è rilasciato il certificato.

2. *Casella 8*

«Natura dei colli» significa indicazione del tipo di colli.

3. *Casella 9*

La quantità deve essere espressa in numero o in peso.

4. *Casella 11*

Se lo spazio riservato alla dichiarazione supplementare non è sufficiente, essa può essere redatta su un foglio allegato.

See reverse for translations from Italian to French, Spanish and Russian.

1 Nome e indirizzo dell'esportatore / *Name and address of the exporter*

2 **CERTIFICATO FITOSANITARIO /** ***Phytosanitary certificate***

EC / IT / 0000000

3 Nome e indirizzo dichiarati del destinatario / *Declared name and address of consignee*

4 Dal Servizio fitosanitario nazionale italiano / *From Plant Protection Organization of Italy*

al Servizio per la protezione dei vegetali di / *to Plant Protection Organization of:*

5 Luogo di origine / *Place of origin*

6 Mezzo di trasporto dichiarato / *Declared means of conveyance*

REPUBBLICA ITALIANA
SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

7 Punto d'entrata dichiarato / *Declared point of entry*

8 Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; denominazione del prodotto / *Distinguishing marks; number and description of packages; name of product;* denominazione botanica dei vegetali / *botanical name of plants*

9 Quantità dichiarata / *Quantity declared*

10 Si certifica che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti / *This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described above:*
- sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, e / *have been inspected accorging to appropriate procedures, and*
- sono considerati esenti da organismi nocivi contemplati dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente indenni da altri organismi nocivi pericolosi, e / *are considered to be free from quarantine pests and practically free from other injurious pests, and*
- sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese importatore / *are considered to conform with the current phytosanitary regulation of the importing country*

11 Dichiarazione supplementare / *Additional declaration*:

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE

12 Trattamento / *Treatment*

13 Prodotto chimico (sostanza attiva) / *Chemical (active ingredient)*

14 Durata e temperatura / *Duration and temperature*

15 Concentrazione / *Concentration*

16 Data / *Date*

17 Informazioni supplementari / *Additional informations*

18 Luogo del rilascio / *Place of issue*

Data / *Date*

Nome e firma del Funzionario autorizzato / *Name and signature of authorised officer*

Timbro del Servizio / *Stamp of organization*

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario nazionale né per alcuno degli Ispettori fitosanitari o rappresentanti del Servizio / *No liability shall attach to the National Plant Protection Organization or to any officer or representative of the Administration with respect to this certificate.*

Roma 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

1) Nom et adresse de l'expéditeur
   Nombre y dirección del exportador
   Имя и адрес экспортёра
2) Certificat phytosanitaire
   Certificado fitosanitario
   Фитосанитарный сертификат
3) Nome et adresse déclarés du destinataire
   Nombre y dirección declarados del destinatario
   Задекларированные имя и адрес получателя
4) Organisation de la Protection des végétaux d'Italie Region .... à l'Organisation de la Protection des végétaux de
   Servicio de Protección Fitosanitaria de Italia Region .... a las autoridades de Protección Fitosanitaria
   Служба по защите растений Италии – Регион Эмилия-Романья вниманию авторитетных органов по защите растений
5) Lieu d'origine
   Lugar de origen
   Место происхождения товара
6) Moyen de transport déclaré
   Medio de transporte delaclarados
   Задекларированный вид транспорта
7) Point d'entrée déclaré
   Punto de entrada declarado
   Задекларированный пункт въезда
8) Marques des colis, nombre et nature des colis, nature des produits, nom du produit, nom botanique des plantes
   Marca distintivas de los bultos, numéro y descripción de los bultos, nombre del producto, nombre botánico de las plantas
   Опознавательные знаки; номер и характер багажа; наименование продукта; ботаническе названия растений
9) Quantité déclarée
   Cantidad declarada
   Задекларированное колличество
10) Il est certifié que les végétaux, ou produits végétaux ou autres produits régolamenté décrits ci-dessus:
   - ont été inspectés suivant des procédures adaptées, et
   - estimès indemnes d'ennemis visés par la réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux, et qu'ils
   - sont jugés conformes à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur
   Por la presente se certifica que las plantas o productos vegetales descritos más arriba:
   - se han inspeccionado de acuerdo con los procedimientos adecuados y
   - se consideran exentos de plagas de cuarantena y prácticamente exentos de otras plagas nocivas y
   - que se considera que se ajustan a las disposiciones fitosanitaria vigentes en el país importador.
   Настоящим сертификатом удостоверяется, что растения и растительная продукция перечисленые выше:
   - были исследованны согласно официальных процедур, и
   - оцениваются как не зараженные вредными организмами, которые перечисленны в регламенте по защиты растений, а также практически избавленны от других опасных вредных веществ, и
   - считаются соответствующими официальным требованиям по защите растений действующим в Стране-импортёре
11) Dèclaration supplémentaire
   Declaración suplementaria
   Дополнительные заявления
12) Traitement
   Tratamiento
   Обработка
13) Produit chimique (matière active)
   Producto químico (ingrediente activo)
   Химический продукт (активный ингридиент)
14) Durée et température
   Duración y temperatura
   Продолжительность и температура
15) Concentration
   Concentración
   Концентрация
16) Date
   Fecha
   Дата
17) Renseignements complémentaires
   Información adicional
   Дополнительная информация
18) Lieu de délivrance
   Date
   Nom et signature du fonctionnaire autorisé
   Cachet de l'Organisation.
   Lugar de expedición:
   Fecha
   Nombre y firma funcionario autorizado
   Sello de la Organización.
   Место доставки
   Печать организации
   Имя и роспись отвечающего лица.

Le present certificat n'entraine aucune responsabilité financière pour l'Organisation national de la protection des vegetaux, ni pour aucun de ses agents ou representants.
Esta Organizacion national de protección fitosanitaria y sus funcionarios y raprestentantes declinan toda responsabilidad financiera resultante de este certificado.
Данный сертификат не влечет за собой никакой финансовой ответственности ни со стороны национальной Службы по защите растений, ни для кого-либо из инспекторов представляющих эту Службу.

See reverse for translations from Italian to French, Spanish and Russian.

1 Nome e indirizzo dell'esportatore / *Name and address of the exporter* A

2 **CERTIFICATO FITOSANITARIO /** ***Phytosanitary certificate*** **DI RIESPORTAZIONE**

EC / IT / 0000000

3 Nome e indirizzo dichiarati del destinatario / *Declared name and address of consignee*

4 Dal Servizio fitosanitario nazionale italiano / *From Plant Protection Organization of Italy*

al Servizio per la protezione dei vegetali di / *to Plant Protection Organization of.*

5 Luogo di origine / *Place of origin*

6 Mezzo di trasporto dichiarato / *Declared means of conveyance*

7 Punto d'entrata dichiarato / *Declared point of entry*

REPUBBLICA ITALIANA
SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

8 Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; denominazione del prodotto / *Distinguishing marks; number and description of packages; name of product;* denominazione botanica dei vegetali / *botanical name of plants*

9 Quantità dichiarata / *Quantity declared*

10 Si certifica / *This is to certify*

- che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in Italia / *that the plants or plant products described above were imported into Italy* in provenienza da / *from* .... (paese d'origine / *country of origin*) e hanno formato oggetto del certificato fitosanitario n. / *covered by phytosanitary certificate no.* ....
  (*) di cui si allega □ l'originale / *original* □ la copia conforme certificata / *certified true copy of which is attached to this certificate*
- che sono / *that they are*
  (*) □ imballati / *packed* □ reimballati / *repacked in* □ nell'imballaggio d'origine / *original container* □ in nuovi imballaggi / *new containers*
- che, in base / *that based on the*
  (*) □ al certificato fitosanitario originale / *original phytosanitary certificate and* □ e a un'ispezione supplementare la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel paese importatore, e / *additional inspection, they are considered to conform whit the current phytosanitary regulation of the import country, and*
- che durante il deposito in Italia essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d'infezione / *that during storage in Italy the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.*
  (*) Fare un segno nelle caselle appropriate / *insert tick in appropriate boxes.*

11 Dichiarazione supplementare / *Additional declaration:*

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE

12 Trattamento / *Treatment*

13 Prodotto chimico (sostanza attiva) / *Chemical (active ingredient)*

14 Durata e temperatura / *Duration and temperature*

15 Concentrazione / *Concentration*

16 Data / *Date*

17 Informazioni supplementari / *Additional informations*

18 Luogo del rilascio / *Place of issue*

Data / *Date*

Nome e firma del Funzionario autorizzato / *Name and signature of authorised officer*

Timbro del Servizio / *Stamp of organization*

Il presente certificato non comporta alcuna responsabilità finanziaria per il Servizio fitosanitario nazionale né per alcuno degli Ispettori fitosanitari o rappresentanti del Servizio / *No liability shall attach to the National Plant Protection Organization or to any officer or representative of the Administration with respect to this certificate.*

1) Nom et adresse de l'expéditeur
Nombre y dirección del exportador
Имя и адрес экспортёра
2) Certificat phytosanitaire
Certificado fitosanitario
Фитосанитарный сертификат о реэкспорте товара
3) Nome et adresse déclarés du destinataire
Nombre y dirección declarados del destinatario
Задекларированные имя и адрес получателя
4) Organisation de la Protection des végétaux d'Italie Region ...... à l'Organisation de la Protection des végétaux de
Servicio de Protección Fitosanitaria de Italia Region .... a las autoridades de Protección Fitosanitaria
Служба по защите растений Италии – Регион Эмилия-Романья вниманию авторитетных органов по защите растений
5) Lieu d'origine
Lugar de origen
Место происхождения товара
6) Moyen de transport déclaré
Medio de transporte delaclarados
Задекларированный вид транспорта
7) Point d'entrée déclaré
Punto de entrada declarado
Задекларированный пункт въезда
8) Marques des colis, nombre et nature des colis, nature des produits, nom du produit, nom botanique des plantes
Marca distintivas de los bultos, numero y descripción de los bultos, nombre del producto, nombre botánico de las plantas
Опознавательные знаки; номер и характер багажа; наименование продукта; ботаническе названия растений
9) Quantité déclarée
Cantidad declarada
Задекларированное количество
10) Il est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en Italie en provenance de .... (pays d'origine) et ont fait l'objet du Certificat phytosanitaire n. .... dont l'original* ..... la copie authentifiée ..... est annexé(e) au présent certificat. Qu'ils sont emballés ..... remballés ..... dans les emballages initiaux* ..... dans de nouveaux emballages ..... . Que d'après le Certificat phytosanitaire original* ..... et une inspection supplémentaire ....., l'envoi est estimé conforme à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et qu'au cours de l'emmagasinage en Italie il n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection.
*Mettre une croix dans la case appropriée.
Por la presente se certifica que las plantas o productos vegetales descritos más arriba se importaron en Italia desde .... (pais de origen) amparados por el certificado fitosanitario n. .... original ..... copia fiel certificada ..... el cual se une al presente certificado. Que estan empacados ....., reempacados ..... en recipientes originales ..... nuevos ....., que tomando como base el certificato fitosanitario original ..... y la inspección adicional ....., se considera que se ajustan a las disposiciones fitosanitarias vigentes en el pais importador, y que durante el almacenamiento en Italia el cargamento no estuvo expuesto a riesgos de infestación o infección.
*Cruzar la casilla correspondiente.
Настоящим сертификатом удостоверяется, что растения и растительная продукция перечисленые выше, импортированные в Италию из .... (страна происхождения товара) являются предметом фитосаптарного сертификата N. ....., оригинал ..... заверенная копия которого прилагается – что они ..... упакованы ..... переупакованы ..... в оригинальную упаковку ..... в новую упаковку – на основании ..... оригинала фитосанитарного сертификата ..... и дополнительного контроля данная партия товара оценивается как соответствующая регламенту по защите растений, действующему в Стране-импортёре, и – во время хранения в Италии она не подвергалась риску быть зараженной.
Нужный ответ выделяется знаком (*).
11) Déclaration supplémentaire
Declaración suplementaria
Дополнительные заявления
12) Traitement
Tratamiento
Обработка
13) Produit chimique (matière active)
Producto químico (ingrediente activo)
Химический продукт (активный ингридиент)
14) Durée et température
Duración y temperatura
Продолжительность и температура
15) Concentration
Concentración
Концентрация
16) Date
Fecha
Дата
17) Renseignements complémentaires
Información adicional
Дополнительная информация
18) Lieu de délivrance
Date
Nom et signature du fonctionnaire autorisé
Cachet de l'Organisation.
Lugar de expedición:
Fecha
Nombre y firma funcionario autorizado
Sello de la Organización.
Место доставки
Дата
Имя и роспись отвечающего лица
Печать организации.

Le present certificat n'entraine aucune responsabilité financière pour l'Organisation national de la protection des vegetaux, ni pour aucun de ses agents ou representants.
Esta Organizacion national de protección fitosanitaria y sus funcionarios y rapresentantes declinan toda responsabilidad financiera resultante de este certificado.
Данный сертификат не влечет за собой никакой финансовой ответственности ни со стороны национальной Службы по защите растений, ни для кого-либо из инспекторов представляющих эту Службу.

07A06527

DECRETO 5 luglio 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sardegna. (Decreto n. 9887).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dall'8 dicembre 2006 al 10 dicembre 2006 nella provincia di Sassari;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sardegna subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Sassari: piogge alluvionali dall'8 dicembre 2006 al 10 dicembre 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2 lettere *a)*, *d)* e art. 5, comma 3 nel territorio del comune di Putifigari.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A06484

DECRETO 5 luglio 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sardegna. (Decreto n. 9885).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Sardegna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1º gennaio 2006 al 31 maggio 2006 nelle province di Sassari, Tempio-Olbia;

siccità dal 1º febbraio 2006 al 31 maggio 2006 nelle province di Cagliari, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias, Oristano;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sardegna subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Cagliari: siccità dal 1º febbraio 2006 al 31 maggio 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)* nell'intero territorio provinciale;

Medio Campidano: siccità dal 1º febbraio 2006 al 31 maggio 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)* nell'intero territorio provinciale;

Carbonia-Iglesias: siccità dal 1º febbraio 2006 al 31 maggio 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)* nell'intero territorio provinciale;

Oristano: siccità dal 1º febbraio 2006 al 31 maggio 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)* nell'intero territorio provinciale;

Sassari: siccità dal 1º gennaio 2006 al 31 maggio 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)* nell'intero territorio provinciale;

Tempio-Olbia: siccità dal 1º gennaio 2006 al 31 maggio 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)* nell'intero territorio provinciale.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A06485

DECRETO 5 luglio 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia. (Decreto n. 9863).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 25 dicembre 2005 al 28 febbraio 2006 nella provincia di Siracusa;

Viste le informazioni tecniche integrative del 5 giugno 2007;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Siracusa: piogge alluvionali dal 25 dicembre 2005 al 28 febbraio 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* nel territorio dei comuni di Buccheri, Carlentini, Francofonte, Lentini, Palazzolo Acreide.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A06487

DECRETO 5 luglio 2007.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia. (Decreto n. 9889).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02);

Visto il paragrafo VII.F, punto (196), dei nuovi orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C319/01), in cui per l'indennizzo dei danni alla produzione ed ai mezzi di produzione agricola, è consentito agli Stati membri di conformare i propri regimi di aiuto ai nuovi orientamenti, entro il 31 dicembre 2007;

Considerato che in attesa dell'adeguamento del decreto legislativo n. 102/2004 alle nuove disposizioni comunitarie, si rende necessario proseguire l'applicazione delle vigenti procedure;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

eccesso termico dal 18 agosto 2006 al 21 agosto 2006 nella provincia di Agrigento;

Viste le informazioni tecniche integrative del 21 maggio 2007;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Agrigento: eccesso termico dal 18 agosto 2006 al 21 agosto 2006 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* nel territorio dei comuni di Aragona, Favara, Racalmuto.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche, notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C(2005)1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

07A06486

DECRETO 5 luglio 2007.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Coppa di Parma», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di cui al paragrafo 5, primo comma;

Vista la domanda presentata dall'Associazione fra produttori per la tutela della «Coppa di Parma», con sede in Parma, via Al Ponte Caprazucca n. 6/a, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Coppa di Parma», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 3996 del 3 maggio 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione fra produttori per la tutela della «Coppa di Parma», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Coppa di Parma», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione fra produttori per la tutela della «Coppa di Parma», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Coppa di Parma», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 3996 del 3 maggio 2007, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Coppa di Parma».

Art. 2.

La denominazione «Coppa di Parma» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso con nota n. 3996 del 3 maggio 2007 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Coppa di Parma», come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A06377

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 aprile 2007.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) linea AV/AC Milano-Verona: 1ª fase funzionale - sub tratta Treviglio-Brescia. (Deliberazione n. 13/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), e successive modifiche ed integrazioni, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, e visti in particolare:

l'art. 11 che abroga il comma 2 dell'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, autorizzando la prosecuzione delle concessioni rilasciate alla «TAV S.p.a.» dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di general contracting instaurati dalla «TAV S.p.a.» pertinenti le opere relative al sistema alta velocità di cui all'art. 2, lettera *h)*, della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;

l'art. 13 che, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001 e le cui disposizioni sono state trasfuse nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del menzionato decreto legislativo n. 163/2006, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'art. 75, prevede che «Infrastrutture S.p.a.» (ISPA) finanzi prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema alta velocità/alta capacità» (sistema AV/AC), anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato, reperendo le risorse necessarie sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza e di economicità, e che, nell'ottica di preservare l'equilibrio economico-finanziario della società, pone a carico dello Stato l'onere per il servizio della parte del debito nei confronti della società stessa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del sistema predetto;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che, all'art. 1, commi 79 e seguenti, apporta modifiche alle modalità di finanziamento del sistema AV/AC ;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, all'art. 1, commi 966 e seguenti, apporta ulteriori modifiche alle modalità di finanziamento del sistema AV/AC;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, e recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, che all'art. 12, tra l'altro, dispone la revoca delle concessioni rilasciate alla «TAV S.p.a.» e relative alle tratte AV/AC Milano-Genova, Milano-Verona e Verona-Padova ed in particolare della concessione 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative interconnessioni;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002, supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» alla voce «Sistemi ferroviari», l'«Asse ferroviario sull'itinerario del corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Mestre)», per il quale indica un costo complessivo di 7.901,791 milioni di euro;

Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 120 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132/2004), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dall'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della «linea AV/AC Milano-Verona»;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, tra l'altro, l'aggiornamento del dossier di valutazione della «linea AV/AC Milano-Verona-Padova (Venezia)», limitatamente alla tratta Milano-Verona (nodo di Verona incluso);

Vista la nota 4 aprile 2007, n. 128, con la quale il Ministro delle infrastrutture ha chiesto, tra l'altro, l'inserimento all'ordine del giorno della odierna seduta di

questo Comitato della «Informativa sulla tratta AV/AC Milano-Verona - 1ª fase funzionale», pervenuta al segretario del Comitato in pari data;

Considerato che con la citata delibera n. 120/2003 sono state individuate attività da avviare in «via anticipata» riportate nell'allegato *B* della medesima delibera, la cui progettazione definitiva avrebbe potuto essere sottoposta all'approvazione di questo Comitato, ai sensi dell'ex art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, anticipatamente e separatamente dal progetto definitivo delle opere di linea, ed è stata concessa a «TAV S.p.a.», anche per il tramite della controllante Ferrovie dello Stato S.p.a. (FS S.p.a.) o della concedente Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI S.p.a.), l'autorizzazione a contrarre e/o far contrarre a società controllate finanziamenti ponte con il sistema bancario, fino ad un massimo di 576 milioni di euro, da estinguere non appena resa disponibile, da parte di ISPA, la provvista necessaria;

Considerato che agli esiti della «ricognizione sullo stato di attuazione della legge obiettivo», presentata nella seduta di questo Comitato del 17 novembre 2006, le amministrazioni coinvolte hanno convenuto di aggiornare il costo della «linea AV/AC Milano-Verona», precedentemente fissato nella citata delibera n. 120/2003 in 5.104 milioni di euro, all'importo di 5.193 milioni di euro, coerentemente a quanto riportato nel citato dossier di valutazione, prendendo altresì atto che per il cosiddetto «resto del sistema AV/AC» non risultavano attivati finanziamenti ISPA nell'ambito delle attività anticipate autorizzate con la suddetta delibera n. 120/2003;

Considerato che il citato dossier di valutazione, che prende in considerazione la tratta Milano-Verona per intero, incluso il nodo di Verona, è stato redatto sulla base di un quadro di riferimento contrattuale e normativo da considerare ormai superato;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture che, al fine di poter concludere l'iter procedurale relativo alla progettazione definitiva entro il 2007, invita il Comitato a prendere atto e ad esprimersi in merito alle nuove modalità di realizzazione dell'opera che comportano una riduzione, da 2.700 a 2.000 milioni di euro, il costo di realizzazione della 1ª fase funzionale Treviglio-Brescia, rinviando alla successiva fase di approvazione del progetto definitivo la individuazione delle risorse necessarie alla realizzazione di detto intervento;

Ritenuto di dover valutare favorevolmente le nuove modalità di realizzazione della 1ª fase funzionale sopra richiamata proposte dal Ministero delle infrastrutture;

Prende atto

delle indicazioni fornite dal Ministro delle infrastrutture nel corso della odierna relazione svolta in seduta nonché di quanto esposto nella nota informativa del Ministero delle infrastrutture agli atti del Comitato e in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che oggetto della presente deliberazione è la «sub tratta AV/AC Treviglio-Brescia», 1ª fase funzionale della «linea AV/AC Milano-Verona», con la predisposizione dell'innesto di Treviglio Est, l'interconnessione Brescia ovest e l'adeguamento degli impianti di Brescia;

che il tratto di linea attuale tra Treviglio e Brescia è l'infrastruttura dell'intera direttrice Milano-Venezia-Trieste maggiormente impegnata dal traffico ferroviario e prossima al limite di saturazione;

che la realizzazione della nuova tratta di linea AV/AC rappresenta la fase funzionale più urgente ed efficace nel quadro degli interventi previsti per il potenziamento dell'intero corridoio;

che il progetto prevede un tracciato di circa 38 km (rispetto ai 112 km complessivi del tracciato Treviglio-Verona), cui sono da aggiungere circa 14 km dell'interconnessione di Brescia ovest;

che nella 1ª fase funzionale di cui alla sopraccitata sub tratta sono inserite le sole predisposizioni all'innesto sulla linea AV/AC dell'interconnessione di Treviglio Est, senza prevederne la completa realizzazione, poiché la piena efficacia di tale infrastruttura è connessa alla futura realizzazione della «gronda nord est» di Milano sulla direttrice Seregno-Bergamo-Treviglio;

che la linea si inserisce, lato Milano, sul quadruplicamento Milano-Treviglio, che ne assicura il collegamento con il nodo di Milano, e, lato Brescia, con i locali impianti merci e viaggiatori, dei quali è prevista la conseguente ristrutturazione, dal bivio Mella alla radice ovest della stazione di Brescia;

che, al fine di ridurre l'impatto sul territorio attraversato, è previsto uno stretto affiancamento del tracciato alla nuova autostrada Milano-Bergamo-Brescia (Bre-Be-Mi), in corso di progettazione definitiva;

sotto l'aspetto attuativo:

che il contraente generale, sulla base della convenzione all'epoca in essere con «TAV S.p.a.», ha consegnato la progettazione definitiva della «sub tratta Treviglio-Brescia» nel mese di giugno 2006;

che, a seguito della citata revoca delle concessioni di cui all'art. 13 della legge n. 40/2007, il completamento dell'iter progettuale, autorizzativo e realizzativo dell'opera è ora in capo a RFI S.p.a., che si avvarrà di Italferr, società di ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato;

che si prevede di affidare l'opera in appalto mediante gara ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006;

che si prevede di appaltare l'opera entro il 2008 e di realizzarla nei successivi cinque anni (dicembre 2013);

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo per la realizzazione della sub tratta in esame, comprensivo degli oneri di affiancamento alla Bre-Be-Mi e dei costi di ristrutturazione degli impianti di Brescia, è stimato in circa 2.000 milioni di euro, al netto delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni che questo Comitato riterrà di deliberare in sede di approvazione del progetto definitivo;

che il suddetto costo comporta un minore impegno economico di circa di 700 milioni di euro rispetto alla più recente offerta del contraente generale (2.700 milioni di euro);

che il cronoprogramma del fabbisogno finanziario è il seguente:

2008: 20 milioni di euro;

2009: 250 milioni di euro;

2010: 400 milioni di euro;

2011: 400 milioni di euro;

2012 e succ.: 930 milioni di euro;

Valuta

positivamente le nuove modalità progettuali e realizzative della 1ª fase funzionale della «linea AV/AC Milano-Verona: sub tratta Treviglio-Brescia», così come descritte nella presa d'atto della presente delibera;

Invita

il Ministro delle infrastrutture a sottoporre all'approvazione di questo Comitato il progetto definitivo, corredato da una versione aggiornata del dossier di valutazione economico-finanziaria e dalle schede di cui alla propria delibera 25 luglio 2003, n. 63, nel quale sarà formalmente individuata la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera.

Roma, 5 aprile 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 149

07A06372

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 5 giugno 2007.

Norme di autoregolamentazione dei giornalisti, ai sensi dell'articolo 114, comma 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 15964).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 114, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che prevede che:

a) le disposizioni di attuazione del comma 8 del medesimo articolo in materia di raccomandazioni non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti;

b) la CONSOB valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni;

Visto l'art. 69-*octies*, comma 1, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971, che prevede che la CONSOB valuta preventivamente se le norme di autoregolamentazione previste dal citato art. 114, comma 10, consentono di conseguire gli stessi effetti delle prescrizioni contenute negli articoli 69, 69-*bis*, 69-*quater*, 69-*sexies* e 69-*septies* del medesimo regolamento;

Visto l'art. 69-*octies*, comma 2, del citato regolamento n. 11971/1999 che dispone la trasmissione delle norme di autoregolamentazione alla CONSOB che, entro centoventi giorni dalla ricezione, delibera in merito alla sussistenza delle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo;

Vista la nota del 28 marzo 2007 con la quale il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha trasmesso, ai sensi dall'art. 69-*octies*, comma 2, del predetto regolamento n. 11971/1999, la Carta dei doveri dell'informazione economica, approvata in pari data, contenente apposite norme di autoregolamentazione dei giornalisti;

Visti il regime sanzionatorio, contenuto nella legge 3 febbraio 1963, n. 69, in merito alle violazioni da parte dei giornalisti delle norme di autoregolamentazione, nonché gli elementi informativi, trasmessi dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, con nota del 27 marzo 2006, in merito all'attività di vigilanza svolta dall'ordine;

Ritenuto che le norme contenute nel citato codice di autoregolamentazione prevedono obblighi di correttezza, in relazione all'elaborazione delle raccomandazioni, e di trasparenza dei conflitti di interesse, equivalenti a quelli contenuti nel citato regolamento n. 11971/1999 e che pertanto appaiono idonee a conseguire gli stessi effetti delle disposizioni regolamentari di attuazione del comma 8 del citato art. 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerato che al giudizio di equivalenza formulato preventivamente e in via generale, seguirà la verifica del conseguimento degli stessi effetti delle disposizioni regolamentari di attuazione del comma 8 del citato art. 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche in fase di concreta applicazione delle norme di autoregolamentazione dei giornalisti;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 114, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la sussistenza, per le norme di autoregolamentazione contenute nella Carta dei doveri dell'informazione economica, delle condizioni indicate nell'art. 69-*octies*, comma 1, del regolamento n. 11971/1999.

La presente delibera e le norme di autoregolamentazione contenute nella Carta dei doveri dell'informazione economica saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.

Roma, 5 giugno 2007

Il presidente: CARDÌA

ALLEGATO

LA CARTA DEI DOVERI
DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA

1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di stampa.

2) Non si può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività professionale né si può turbare l'andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.

3) Il giornalista non può scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, né può vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell'ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.

4) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

5) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

6) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni in relazione allo specifico argomento dell'articolo. In particolare va ricordato al lettore chi è l'editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.

7) Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d'investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l'identità dell'autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Nelle raccomandazioni stesse i fatti devono essere tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali. Il giornalista autore della raccomandazione è tenuto ad includere un rinvio ad apposito sito Internet o altra fonte che consente la consultazione della Carta dei doveri dell'informazione economica. Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche già in vigore sulla affidabilità e sulla pubblicità delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.

8) La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull'identità degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformità occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.

9) La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, comporta l'applicazione delle norme contenute nel titolo III della citata legge.

(Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti nella seduta del 28 marzo 2007).

07A06371

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino il giorno 12 giugno 2007, dalle ore 9,30 alle ore 11,30.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino a causa di assemblea del personale indetta dalle RSU, è stato chiuso al pubblico il giorno 12 giugno 2007, dalle ore 9,30 alle ore 11,30. In dipendenza di quanto sopra, la procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3809/APC/07 (14.4) del 18 giugno 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte con nota prot. n. SP/GB/1172/2007 del 21 giugno 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 28 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A06374

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Lecco, nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2007, per rinnovamento tecnico dei sistemi e delle procedure informatiche.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Lecco ha comunicato, con nota prot. n. 405 del 19 giugno 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2007, per rinnovamento tecnico dei sistemi delle procedure informatiche.

In dipendenza di quanto sopra la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 2 luglio 2007 prot. n. 2409/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 luglio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A06373

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Roma 8.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Roma 8 per i giorni 14-15 e 18 giugno 2007.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio locale di Roma 8 si è trasferito dalla sede di via A. De Gasperi, 4 - Pomezia, alla nuova sede di via Carlo Poma, 7/A - Pomezia, e che, a causa delle operazioni conseguenti al trasferimento, nei giorni 14 - 15 e 18 giugno 2007 non è stato possibile erogare nessun tipo di servizio all'utenza.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della Regione Lazio.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A06375

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro nei giorni 27-28-29 giugno e 2 luglio 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per lavori di rinnovamento tecnico dei sistemi e avvio della reingegnerizzazione delle procedure PRA.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dei lavori di rinnovamento tecnico dei sistemi e avvio della reingegnerizzazione delle procedure PRA, gli sportelli dell'ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro sono rimasti chiusi al pubblico, nei giorni 27-28-29 giugno e 2 luglio 2007.

La procura generale della Repubblica di Catanzaro in data 29 giugno 2007 ha preso atto della chiusura degli sportelli di cui trattasi.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 4 luglio 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A06451

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 luglio 2007.

Classificazione del medicinale «Certican» (everolimus), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Novartis Farma S.p.a. ha avuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Certican»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione della confezione da 60 compresse dispersibili in blister da 0,25 mg del medicinale «Certican»;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica dell'8/9 maggio 2007;

Vista la deliberazione n. 18 del 6 giugno 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CERTICAN (everolimus) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: 60 compresse dispersibili in blister ALU/PA/ALU/PVC da 0,25 mg - A.I.C. n. 036373227/M (in base 10), 12Q0RC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa 115,00 euro);

prezzo al pubblico (IVA inclusa 189,80 euro).

Tetto di spesa (ex factory) complessivo di 566.663 euro per il primo anno e 1.867.888 euro alla fine del secondo anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06245

DETERMINAZIONE 3 luglio 2007.

Classificazione del medicinale «Simvastatina Teva» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17. 06. 4 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Teva Pharma Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Teva»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione della confezione da 20 compresse da 10 mg;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 13/14 marzo 2007;

Vista la deliberazione n. 9 del 28 marzo 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIMVASTATINA TEVA (simvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC trasparente in pellicola di AL - A.I.C. n. 036616035/M (in base 10), 12XFV3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 13;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,72 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,79 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06246

DETERMINAZIONE 3 luglio 2007.

Classificazione del medicinale «Simvastatina Hexal» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Hexal S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Hexal»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione della confezione da 20 compresse da 10 mg;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 13/14 marzo 2007;

Vista la deliberazione n. 9 del 28 marzo 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIMVASTATINA HEXAL (simvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037213067/M (in base 10), 13HNWC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 13;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,72 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,79 euro;

confezione:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore PE - A.I.C. n. 037213168/M (in base 10), 13HNZJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 13;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,72 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,79 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06247

DETERMINAZIONE 3 luglio 2007.

Classificazione del medicinale «Simvastatina Sandoz» (simvastatina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio saniatrio nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Sandoz»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione della confezione da 20 compresse da 10 mg;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 13/14 marzo 2007;

Vista la deliberazione n. 9 del 28 marzo 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SIMVASTATINA SANDOZ (simvastatina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037206024/M (in base 10), 13HG08 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 13;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,72 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,79 euro.

confezione:

10 mg compresse rivestite con film 20 compresse in contenitore PE - A.I.C. n. 037206125/M (in base 10), 13HG3F (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» nota 13;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,72 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,79 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06248

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso concernente la pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili per la destinazione all'estero del personale docente e amministrativo a.s. 2007/2008.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, è pubblicato in data 17 luglio 2007 l'elenco delle sedi disponibili per l'anno scolastico 2007/2008 per la destinazione all'estero del personale docente e amministrativo.

Eventuali successive integrazioni o rettifiche saranno pubblicate agli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione.

07A06529

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Atoplus»

Provvedimento n. 126 del 19 giugno 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ATOPLUS 10-25-40-100 mg capsule per cani, tutte le confezioni - A.I.C. n. 103635.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origio (Varese) - Largo Boccioni n. 1 - codice fiscale 02384400129.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica della dimensioni del blister.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la modifica delle dimensioni del blister e, precisamente i nuovi blister conterranno 5 capsule invece delle attuali 10 capsule.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A06382

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Piremix»

Provvedimento n. 140 del 26 giugno 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi PIREMIX, nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103687012.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7/B - codice fiscale 01396760595.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti, incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Filozoo S.r.l., viale del Commercio 28/30 - Carpi (Modena quale produttore responsabile del rilascio lotti, incluso il controllo dei lotti, oltre ai siti attualmente autorizzati Intervet Productions S.r.l., Aprilia (Latina) e Unione Commerciale Lombarda S.p.a., Brescia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 141 del 26 giugno 2007

Premiscela per alimenti medicamentosi PIREMIX, nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103687012.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7/B - codice fiscale 01396760595.

Oggetto: variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito.

Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio lotti.

È autorizzata la variazione tipo IB della premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Filozoo S.r.l., viale del Commercio 28/30 - Carpi (Modena per tutto il processo produttivo eccetto il rilascio lotti, oltre ai siti attualmente autorizzati Intervet Productions S.r.l., Aprilia (Latina) e Unione Commerciale Lombarda S.p.a., Brescia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06380-07A06381

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rimadyl Palatable Tablets»

Provvedimento n. 142 del 26 giugno 2007

Specialità medicinale per uso veterinario RIMADYL PALATABLE TABLETS, nelle confezioni:

flacone in polietilene 20 palatable tablets da 20 mg - A.I.C. n. 103559011;

flacone in polietilene 20 palatable tablets da 50 mg - A.I.C. n. 103559023;

flacone in polietilene 50 palatable tablets da 50 mg - A.I.C. n. 103559035;

flacone in polietilene 100 palatable tablets da 50 mg - A.I.C. n. 103559047;

flacone in polietilene 20 palatable tablets da 100 mg - A.I.C. n. 103559050;

flacone in polietilene 50 palatable tablets da 100 mg - A.I.C. n. 103559062;

flacone in polietilene 100 palatable tablets da 100 mg - A.I.C. n. 103559074.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina), SS 156 km 50 - codice fiscale 06954380157.

OGGETTO: variazione tipo II: modifica testo SPC.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica del testo delle proprietà farmacologiche del sommario delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, e, precisamente viene aggiunto quanto segue:

«Nel cane, in caso di artrite cronica, il carprofen ha dimostrato di non avere effetti negativi sulla cartilagine articolare in seguito alla somministrazione di una dose terapeutica per la durata di otto settimane.

Inoltre, concentrazioni terapeutiche di carprofen hanno stimolato *in vitro* la sintesi dei glicosaminoglicani (GAG) nei condrociti derivati da cartilagine articolare artritica del cane. La stimolazione della sintesi dei GAG riduce la differenza tra l'attività di degenerazione e rigenerazione della matrice cartilaginea, rallentando così il processo di degenerazione della cartilagine.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06379

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Corallo Edilizia società cooperativa», in Majano, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1562 del 29 giugno 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Corallo Edilizia società cooperativa» in liquidazione, con sede in Majano, costituita addì 8 ottobre 2003, per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Kisling, con studio in Udine, via De Rubeis n. 19.

07A06364

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Artigiana Ponteggiatori di Trieste Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1565 del 29 giugno 2007 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa Artigiana Ponteggiatori di Trieste Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste, costituita addì 16 gennaio 2001, per rogito notaio dott. Giulio Chersi di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Pier Paolo Della Valle, con studio in Trieste, via Torrebianca n. 26.

07A06365

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-164) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.